



COMUNE DI PADOVA
Settore Ambiente e Territorio

COMUNE DI PADOVA
SEGRETERIA GENERALE
REGISTRO ORDINANZE
N. 27 DEL 10/08/2018

OGGETTO: ORDINANZA SINDACALE: EMERGENZA SANITARIA IN SEGUITO A RISCONTRO DI CASO AUTOCTONO DI INFEZIONE DA VIRUS WEST NILE TRASMESSO DALLA ZANZARA

IL SINDACO

PREMESSO che il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda ULSS 6 Euganea ha comunicato in data 10 agosto 2018 un caso di West Nile in residente a Padova, trasmessa dalla zanzara Culex Pipiens;

VISTE le indicazioni impartite dalla Regione Veneto attraverso il "Piano Regionale e il Piano Nazionale di sorveglianza e risposta ai virus West Nile e Usutu" per la gestione delle emergenze sanitarie da malattie trasmesse da vettori, che dispongono l'effettuazione di interventi adulticidi, larvicidi e di eliminazione dei focolai larvali per un raggio minimo di 200 metri dal luogo dove si sono manifestati i casi di contagio con possibilità di ampliare detto raggio d'azione;

RILEVATO che nel territorio di questo Comune è presente la zanzara Culex Pipiens vettore competente per la trasmissione di questi agenti virali;

RILEVATO che sono presenti aree pubbliche stradali e aree private, quali aree cortilive, giardini e orti;

RILEVATO che l'area di intervento comprende la zona prossimale a via Bari 4 per un raggio di 200 mt;

CONSIDERATO che, fatti salvi gli interventi di competenza dell'Azienda Sanitaria relativi alla sorveglianza ed al controllo dei casi accertati o sospetti di malattie trasmesse da insetti vettori, l'intervento principale per la prevenzione di questa malattia è la massima riduzione possibile della popolazione/densità di tali insetti, rafforzando la lotta preventiva e agendo principalmente tramite la rimozione dei focolai larvali e adeguati trattamenti larvicidi e adulticidi;

VISTA la necessità di intervenire a tutela della salute e dell'igiene pubblica per prevenire e controllare malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso la puntura d'insetti vettori;

CONSIDERATA la necessità di provvedere a un'adeguata pubblicizzazione del presente provvedimento, mediante fonte di comunicazione rivolte ai soggetti pubblici e privati, ai cittadini ed alla popolazione presente sul territorio comunale;

VISTA

- la legge 23 dicembre 1978, n. 833, "Istituzione del servizio sanitario nazionale" con particolare riferimento all'art. n. 13 del Capo I del Titolo 1 ("Attribuzione dei comuni") e dell'articolo 32, comma 3, ("Funzioni di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria");
 - la Circolare del Ministero della Salute "il Piano Nazionale di sorveglianza e risposta ai virus West Nile e Usutu. Anno 2018"
 - la Circolare Regionale "Piano Regionale di Sorveglianza Integrata e Misure di lotta ai vettori. Anno 2018.
 - le indicazioni tecniche contenute nelle "Linee guida per il controllo di Culicidi potenziali vettori di arbovirus in Italia" predisposte dall'Istituto Superiore di Sanità;
- VISTI gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;
VISTA la DGRV n. 443 del 20/03/2012;

ORDINA

a tutti i residenti, amministratori condominiali, operatori commerciali, gestori di attività produttive, ricreative, sportive e in generale a tutti coloro che abbiano l'effettiva disponibilità di aree aperte entro la zona sopra indicata e comunque seguendo le indicazioni operative del Protocollo di emergenza:

- di permettere l'accesso degli operatori della RTI costituita dalle imprese Biblion, Cooperativa Solidarietà e Skill, incaricata del servizio di disinfestazione, per l'effettuazione dei trattamenti larvicidi, adulticidi e la rimozione dei focolai larvali presenti in area cortiliva privata;
- di chiudere le finestre durante le ore di esecuzione del trattamento di disinfestazione adulticida in aree stradali a partire dalle ore 4 del 11 agosto 2018 e fino al termine delle operazioni, salvo diverse disposizioni impartite dal personale dell'Az. ULSS ;

ORDINA INOLTRE

Ai soggetti gestori, responsabili o che ne abbiano l'effettiva disponibilità, di aree strutturate con sistemi di raccolta delle acque meteoriche (privati cittadini, amministratori condominiali, società che gestiscono le aree di centri commerciali, ecc.) di:

- attenersi a quanto prescritto dagli operatori addetti alla attività di rimozione dei focolai larvali per evitare che tali focolai abbiano a riformarsi;
- affiggere la copia della presente ordinanza negli spazi di ingresso dei corpi scala delle proprie abitazioni;
- evitare l'abbandono definitivo o temporaneo negli spazi aperti pubblici e privati, compresi terrazzi, balconi e lastrici solari, di contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi acqua piovana ed evitare qualsiasi raccolta d'acqua stagnante anche temporanea;
- procedere, ove si tratti di contenitori non abbandonati bensì sotto il controllo di chi ne ha la proprietà o l'uso effettivo, allo svuotamento dell'eventuale acqua in essi contenuta e alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli d'acqua a seguito di pioggia; diversamente, procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta o allo svuotamento settimanale sul terreno, evitando l'immissione dell'acqua nei tombini;
- trattare l'acqua presente in tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, presenti negli spazi di proprietà privata, ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida reperibili presso consorzi agrari, home garden ecc...
- tenere sgombri i cortili e le aree aperte da erbacce da sterpi e rifiuti di ogni genere e sistemarli in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza;
- provvedere nei cortili e nei terreni scoperti dei centri abitati, e nelle aree ad essi confinanti incolte od improduttive, al taglio periodico dell'erba onde impedire l'annidamento di adulti di zanzara;
- svuotare le piscine non in esercizio e le fontane o eseguirvi adeguati trattamenti larvicidi;
- sistemare tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;
- chiudere appropriatamente e stabilmente con coperchi a tenuta gli eventuali serbatoi d'acqua;
- stoccare i copertoni, dopo averli svuotati di eventuali raccolte d'acqua al loro interno, al coperto o in contenitori dotati di coperchio o, se all'aperto, proteggerli con teli impermeabili in modo tale da evitare raccolte d'acqua sui teli stessi;

Precauzioni da adottare:

prima del trattamento adulticida nei giorni e orari sopraindicati: raccogliere la verdura e la frutta degli orti pronta al consumo o proteggere le piante con teli di plastica in modo che non sia direttamente investita dal prodotto insetticida;

tenere al chiuso gli animali domestici e proteggere i loro ricoveri e suppellettili (ciotole, abbeveratoi, ecc.) con teli di plastica;

durante il trattamento adulticida nei giorni e orari sopraindicati: restare al chiuso con finestre e porte ben chiuse e sospendere il funzionamento di impianti di ricambio d'aria

in seguito al trattamento si raccomanda di:

- procedere, con uso di guanti lavabili o a perdere, alla pulizia con acqua e sapone di mobili, suppellettili e giochi dei bambini lasciati all'esterno e che siano stati esposti al trattamento;
- in caso di contatto accidentale con il prodotto insetticida lavare abbondantemente la parte interessata con acqua e sapone

DISPONE

che la presente ordinanza:

- sia pubblicata nel sito internet del Comune e che del suo contenuto sia data ampia diffusione;
- che all'esecuzione, alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente ordinanza ed all'accertamento ed all'irrogazione delle sanzioni provveda, per quanto di competenza, il Corpo di Polizia Municipale, nonché ogni altro agente od ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti;

- sia trasmessa ai seguenti soggetti per gli adempimenti di competenza:

Settore Ambiente e Territorio,

Comando di Polizia Locale;

- sia trasmette per conoscenza a:

Azienda ULSS n 6 – Dipartimento di Prevenzione, mail: dipartimento.prevenzione@aulss6.veneto.it

AVVERTE

- che ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della L. 07.08.1990 n. 241 contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. Veneto nel termine di 60 giorni (L. 06.12.1971 n. 1034) o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio;

- che ai sensi gli artt. 7 bis e 50 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" per l'inottemperanza al divieto imposto dalla presente ordinanza è prevista una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00;

- che il Responsabile del presente procedimento è la dr.ssa Rossella Zordan del Settore Ambiente e Territorio del Comune di Padova presso il quale potranno essere richiesta informazioni e chiarimenti.

Sottoscrive il presente atto, ai sensi dell'art. 60 comma 3 del vigente statuto comunale, assente Sindaco e Vicesindaco, l'Assessore Anziano.

L'Assessore Anziano
(Cristina Piva)